



OGGETTO: Circolare 11.2026

Seregno, 9 febbraio 2026

HOLDING DI FAMIGLIA I VANTAGGI DELLA COSTITUZIONE

La costituzione di una holding di famiglia attraverso il conferimento delle partecipazioni nelle società commerciali detenute dai familiari consente di raggiungere diversi obiettivi, anche di natura non fiscale. Ci si riferisce in particolare a una holding statica, che svolge una funzione di «cassaforte di famiglia» per detenere e gestire unitariamente le partecipazioni nelle società operative.

FINALITÀ DELLA HOLDING

Le principali finalità della holding si possono così sintetizzare:

- Cassaforte immobiliare o intangibile,
- Finanziaria – cash pooling/ottenimento credito,
- Razionalizzazione produttiva/commerciale/amministrativa,
- Cambio generazionale,
- Ingresso di terzi nella compagine societaria,
- Razionalizzazione fiscale (Iva di gruppo, consolidato fiscale, sfruttamento Pex).

COME SI CREA UNA HOLDING

Ci sono diverse modalità per realizzare una holding: (i) Cessione (o donazioni) quote/azioni, (ii) Conferimento di azienda o quote sociali, (iii) Scissione, (v) Fusione

I VANTAGGI EXTRA-TRIBUTARI

In primo luogo, se sorgono dissidi all'interno della famiglia, questi si manifestano al livello della holding e non coinvolgono direttamente le società operative, proprio perché i membri della famiglia non vi partecipano. In particolare, essi perdono il diritto di esercitare singolarmente le azioni societarie che potrebbero avere un impatto significativo sull'impresa¹.

In secondo luogo, la costituzione di una holding di famiglia giova ad assicurare la gestione unitaria delle partecipazioni facenti capo a un dato nucleo o ramo familiare e perché salvaguarda l'operatività delle società controllate e il valore del gruppo, obiettivo al quale deve tendere, appunto, la corretta amministrazione della holding. Il mercato inoltre apprezza il fatto di avere come unico interlocutore la holding di famiglia, anziché i singoli membri della famiglia stessa.

In questa prospettiva, assumono particolare importanza l'assetto proprietario e la struttura di governance della holding. Un modello frequentemente adottato è quello in cui il consiglio di amministrazione della holding di famiglia è costituito in prevalenza dai membri della famiglia o esponenti di ciascun gruppo familiare, che si riuniscono per approvare il progetto di bilancio, esaminare l'andamento del gruppo e adottare le decisioni strategiche (ad esempio, la cessione delle società operative o l'esercizio del diritto di voto

¹¹ Si pensi, ad esempio alla possibilità di: esercitare i diritti di informazione e controllo nelle Srl (articolo 2476 del Codice civile); impugnare le delibere assembleari o consiliari (articoli 2377 e 2388); proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori ed eventualmente ottenerne la revoca (articoli 2393, 2393-bis e 2476); denunciare al tribunale gravi irregolarità degli amministratori, chiedendone la revoca e la nomina di un amministratore giudiziario (articolo 2409 ancora del Codice civile).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

nell'assemblea delle stesse su materie fondamentali), mentre il Cda delle società operative è composto da familiari o manager impegnati nella gestione dell'impresa.

La pianificazione del passaggio generazionale. Il conferimento delle partecipazioni nella holding consente anche di organizzare meglio il passaggio generazionale, senza dover agire sulle singole società del gruppo. Infatti, con la predisposizione di un testamento o con donazioni graduali effettuate in vita, le partecipazioni nella holding possono essere destinate in misura diversa ai vari eredi.

VANTAGGI TRIBUTARI

La costituzione si attua attraverso il conferimento di **partecipazioni** (quote o azioni) normalmente persone fisiche in una società holding. In questa fase ci sono delle disposizioni di legge agevolative dal punto di vista tributario.

Il regime agevolato di "realizzo controllato".

E' una disciplina fiscale italiana prevista dall'art. 177, commi 2, 2-bis e 2-ter del TUIR. Serve principalmente a rinviare la tassazione delle plusvalenze quando si riorganizzano partecipazioni societarie. In linea generale, se vengono conferite partecipazioni in una società e si ottengono in cambio altre quote/azioni, si dovrebbe pagare subito le tasse sulla plusvalenza.

Con il realizzo controllato, invece, a determinate condizioni, **la tassazione è rinviata** al momento di una futura vendita. Questa disposizione viene in genere utilizzata per creare una holding.

Dividendi.

Regola generale. I dividendi percepiti da una Holding sono soggetti a tassazione nella misura del 5% di quanto percepito. E' pertanto escluso da tassazione il 95% dei dividendi. In altri termini, l'imposizione IRES è pari all'**1,2% dei dividendi percepiti**, ossia il 5% del 24% dell'aliquota IRES ordinaria.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, per effetto della legge di Bilancio, muta il regime fiscale applicabile ai dividendi derivanti da partecipazioni cosiddette "minime" detenute da soggetti IRES. La modifica impatta in modo significativo sulla pianificazione patrimoniale delle holding di famiglia e sulle scelte di assetto societario.

Definizione di partecipazioni minime

Sono considerate "minime" le partecipazioni che:

- non superano il **5% del capitale sociale** dell'entità partecipata;
- e il cui **valore fiscale è inferiore a 500.000 euro**.

Il superamento anche di uno solo dei due requisiti consente di accedere al regime fiscale ordinario, con concorso al reddito del solo 5% del dividendo percepito.

Riepilogando il nuovo trattamento fiscale:

Per i dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2026 (art. 89 co 2 DPR 917/1986):

- le partecipazioni "**minime**" detenute da soggetti IRES, come le società holding, **sono soggette a tassazione integrale** del dividendo percepito;
- la tassazione si applica con l'aliquota IRES ordinaria (attualmente pari al 24%).

Rimangono invariate:

- la tassazione con **ritenuta del 26%** per le persone fisiche che detengono partecipazioni minime;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- la tassazione ridotta al 5% per soggetti IRES che detengano partecipazioni **non minime** (superiori al 5% del Capitale sociale della partecipata o valore fiscale della partecipazione di € 500.000).

Esenzione delle plusvalenze

Cessione delle partecipazioni - plusvalenze esenti Art. 87 T.U.I.R.

Esenzione pari al 95% delle plusvalenze realizzate in seguito a cessioni di partecipazioni che rispettino determinati requisiti (c.d. regime della *Participation Exemption* regime PEX).

Requisiti soggettivi (da verificare in capo al soggetto percipiente):

- Possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della avvenuta cessione (c.d. *holding period*);
- Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

Requisiti oggettivi (da verificare in capo alla società partecipata):

- Residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli a fiscalità privilegiata;
- Esercizio di un'impresa commerciale della società partecipata.

MODALITÀ OPERATIVE DI COSTITUZIONE

La Costituzione di una società Holding di nuova costituzione segue le seguenti formalità

- Valutazione peritale delle azioni o quote da parte di un Revisore contabile ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile
- Atto notarile di costituzione della holding mediante conferimento delle quote o azioni;
- Accredito della holding per le comunicazioni all'"Archivio dei rapporti con operatori finanziari".

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si riserva ulteriori approfondimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino